



## PRESCRIZIONI

- l'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla Regione del Veneto in data 08 gennaio 2020 e 18 febbraio 2020 approvata in sede di Conferenza di Servizi di cui all'**Allegato A**;
- i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed essere conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. È fatto obbligo di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Venezia, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
- per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto Eni New Energy S.p.A deve rispettare gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001;
- Eni New Energy S.p.A deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno successivo di entrata in funzione dell'impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
- Eni New Energy S.p.A deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e al Comune di Venezia, la data di dismissione dell'impianto;
- a seguito della dismissione dell'impianto, Eni New Energy S.p.A deve mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente. In particolare non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- Eni New Energy S.p.A deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell'impianto, di importo pari a euro 158.511,67, come da Piano di ripristino pervenuto con nota acquisita al protocollo regionale con nota prot. n. 76980 del 18 febbraio 2020. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 253/2012;
- Eni New Energy S.p.A deve rispettare le prescrizioni e indicazioni già previste dal Decreto n. 623/2019 del Direttore della Direzione Ambiente che si riportano di seguito:
  - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
  - di documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  - gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizzati secondo modalità tecniche che non pregiudicano e non interferiscono con il completamento e/o l'esecuzione della bonifica. Inoltre i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causare un incremento della contaminazione accertata;
  - gli interventi dovranno essere autorizzati e disciplinati dalla Autorità Portuale in quanto parzialmente ricadenti nel demanio marittimo;
  - per la fase di cantiere, è facoltà della Ditta richiedere una autorizzazione in deroga ai limiti acustici secondo le modalità indicate nel "Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti".



88c5a3db

